



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 675

All. 1

li. 16.07.2004

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione
R O M A**

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A
Coordinamento Regionale
UILPA Penitenziari Abruzzo
P E S C A R A
Coordinamento Provinciale
UILPA Penitenziari
T E R A M O**

Oggetto: Sospensione termini pagamento contributi previdenziali aree colpite da eventi calamitosi.

Il Coordinamento Provinciale UILPA Penitenziari di Teramo con nota del 21 giugno 2004 che si allega in copia ha segnalato alcune incongruenze riscontrate nelle disposizioni impartite da codesta Direzione generale con lettera circolare urgentissima n. 0416017-2003 del 27 ottobre 2003 e con nota n. 0137045-2004 dell' 8 aprile 2004.

Ci premesso, condividendo integralmente le osservazioni formulate, si invita codesta Direzione generale a riconsiderare la questione e ad impartire ulteriori disposizioni nel senso indicato dal predetto Coordinamento provinciale.

Nell'attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Provinciale U.I.L. Penitenziari
SEGRETERIA PROVINCIALE "TERAMO"

C/o Casa Circondariale - C/da Castrogno 64100 (TE) Tel. 0861*414777 Fax 211076

Al Coordinamento Nazionale
U.I.L.- P.A. Penitenziari
ROMA

- Oggetto: 1) Circolare Ministeriale n° 0137045 dell'8/04/2004 - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio II - Trattamento Economico Accessorio "Polizia Penitenziaria" Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali.
2) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3281 del 18/04/2003. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29 Aprile 2003.

Così come da intercorsa comunicazione telefonica, si segnala a codesto Coordinamento Nazionale che la Direzione Generale del Personale e della Formazione con la Circolare Ministeriale in oggetto ha disciplinato le modalità con le quali le Direzioni devono valutare le istanze, presentate dal Personale dipendente, intese ad ottenere il rimborso dei contributi. Tra queste vi è quella di verificare che i richiedenti siano residenti nei territori individuati dai provvedimenti nelle ordinanze di cui all'oggetto.

Sono giunte notizie, in via del tutto informale, di cui non siamo stati nella condizione di poterne compiutamente acquisire gli atti, che alcune Amministrazioni tra le quali l'Arma dei Carabinieri e la Direzione Provinciale del Tesoro di Teramo avrebbero fatto riferimento non alla residenza del dipendente ma alla sede del "datore di lavoro". È doveroso precisare che altre Amministrazioni hanno impartito disposizioni in modo analogo a quanto emanato dall'Amministrazione Penitenziaria, mentre altre ancora, pur avendo preso già in considerazione la residenza del dipendente, sembrerebbero orientate a rivedere le proprie disposizioni.

Si evidenzia che le disomogenee disposizioni impartite dalle varie Amministrazioni scaturiscono da una non uniforme applicazione di quanto previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'oggetto, che stabilisce quanto segue: "Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei.....". Da ciò si deduce che per ottenere la sospensione dei contributi è sufficiente che l'ento datore di lavoro sia residente o abbia sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali e non che il dipendente sia residente in questi comuni.

Anche la nota n° 66 del 27/01/04 dell'INPDAP dovrebbe essere intesa in questo senso, così come le finalità della stessa Ordinanza che tende ad alleviare i danni e i disagi subiti dall'alluvione non soltanto a chi risiede ma anche a chi opera nei territori colpiti.

Un'altra disposizione che appare non corrispondere perfettamente a quanto previsto dall'ordinanza stessa è la decorrenza della sospensione che deve essere riferita alla data degli eventi e non certo alla data dell'ordinanza, infatti sempre l'art. 7 dell'Ordinanza al comma 1, cita testualmente: "alla data degli eventi di cui alle premesse,....., fino al 31 dicembre 2003". Quindi si presume che il periodo di riferimento da considerare decorra dal 23 gennaio 2003 e non dal 29 Aprile 2003. Infatti le altre Amministrazioni sopra indicate pare abbiano già operato in tal senso. Per questi motivi, gran parte del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Teramo, ha presentato istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della sospensione anche per i mesi mancanti.

Per quanto sopra esposto, chiediamo un interessamento da parte di codesto Coordinamento Nazionale, in modo tale da ottenere una definitiva risoluzione alle problematiche venutesi a creare.

Si allega copia dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3281 del 18/04/03.

Fiduciosi, come sempre, di poter far fede nella fattiva collaborazione da parte di codesto Coordinamento Nazionale, porgiamo distinti saluti.

Teramo, 21/06/2004

Per il Coordinamento Provinciale
U.I.L.-Penitenziari Teramo
Il Coordinatore Provinciale
Lezzi Paolo